

COMUNE DI

COSSATO

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

PER LA GESTIONE

DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI

INDICE DEL REGOLAMENTO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - GESTIONE DEI RIFIUTI

TITOLO II - COSTO, GESTIONE, TARIFFE

ART. 3 - COSTO E GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 4 - PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

ART. 5 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO

ART. 6 - CATEGORIA DI UTENZA

ART. 7 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

ART. 8 - SOGGETTI PASSIVI (SOGGETTI RESPONSABILI)

ART. 9 - ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITÀ

TITOLO III - APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

ART.10 - SUPERFICIE ED AREE OGGETTO DELLA TARIFFA

ART.11 - COMMISURAZIONE DELLE SUPERFICI UTILIZZATE ED ESCLUSIONI

ART.12 - UTENZE DOMESTICHE - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI
OCCUPANTI

ART.12 BIS – TARIFFA PER LA RACCOLTA DEL VERDE

ART. 13 - RIDUZIONE TARIFFARIE

ART. 14 - TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

ART.15 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

TITOLO IV - COMUNICAZIONI, VERIFICA DELL'ENTRATA, RISCOSSIONE, RIMBORSI E PENALITÀ'

ART. 16 - ULTERIORI AGEVOLAZIONI

ART. 17 - DENUNCE E COMUNICAZIONI

ART. 18 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI

ART. 19 - RIMBORSI

ART.20 - CONTROLLI

ART.21 - RISCOSSIONE E CONGUAGLI

ART.22 - VIOLAZIONI E PENALITÀ

ART. 23 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'articolo 49 del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, stabilendo condizioni e modalità per la sua applicazione, nonché le relative misure in caso di inadempienza nel rispetto delle vigenti norme in materia e di quelle specificamente richiamate nel presente regolamento.

ART. 2

GESTIONE DEI RIFIUTI

La gestione dei rifiuti, attività qualificata di pubblico interesse, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

Nelle zone ove è accertata la produzione di rifiuti, il servizio di gestione degli stessi deve essere istituito e reso in via continuativa.

Il Soggetto Gestore provvede a tutte le fasi richieste dalla "gestione dei rifiuti" quali la raccolta differenziata, il trasporto, il trattamento, il deposito, lo stoccaggio, la raccolta dei rifiuti indifferenziati e lo smaltimento.

Tale gestione è disciplinata da apposito regolamento tecnico comunale, secondo le competenze attribuite ai Comuni dall'art.21 del D.Lgs. n.22 del 5.2.1997; il servizio è svolto in regime di privativa.

Il Soggetto Gestore provvede alla gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità nel rispetto della vigente normativa e del presente regolamento.

Nelle zone in cui il servizio è regolarmente istituito trova correlativa ed automatica applicazione la tariffa.

TITOLO II - COSTO, GESTIONE, TARIFFE

ART. 3

COSTO E GESTIONE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 158/99 e successive modifiche ed integrazioni, entro il 30 settembre di ciascun anno, il Soggetto Gestore è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale il piano finanziario degli interventi relativi al servizio.

Il costo del servizio di gestione dei rifiuti, compresi i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche e/o soggette ad uso pubblico, viene coperto dal gettito della tariffa nel rispetto della vigente normativa.

Il costo è definito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio, tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

ART. 4
PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali nonché per l'occupazione di aree scoperte non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualunque uso adibiti ed esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito.

Per quanto riguarda le abitazioni rurali ed altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tariffa è applicata anche quando nella zona in cui è attivato il servizio di gestione dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed ai fabbricati.

La tariffa è applicata per i rifiuti che sono soggetti a regime di privativa e per le attività gestionali da questi indotte. La tariffa non può essere applicata per ogni altro servizio che non rientri nei rifiuti a privativa.

La tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati e per le multiproprietà.

ART. 5
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO

Il Comune, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio, determina annualmente le tariffe per le singole utenze e stabilisce la classificazione delle categorie suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, dei locali e delle aree in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani, nel rispetto dei criteri indicati dalle disposizioni vigenti.

I parametri di riferimento sono indicati dal metodo normalizzato, ai sensi dell'art. 3 del DPR 158/99.

In caso di mancata adozione della tariffa nei termini di cui al precedente comma primo, si intende prorogata la tariffa in vigore.

La tariffa è commisurata ad anno solare e corrisponde ad una autonoma obbligazione da parte del soggetto obbligato ed è applicata e riscossa dal Comune nel rispetto di quanto disposto o convenuto. La tariffa può, comunque, essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti ed eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio reso.

La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

ART.6
CATEGORIA DI UTENZA

Al fine del calcolo della tariffa le utenze del Comune vengono divise in:

- utenza domestica
- utenza non domestica

Nella categoria delle utenze non domestiche rientrano le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali, le attività produttive e di servizi in genere e le associazioni.

Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49 comma 10, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22.

ART. 7

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

La tariffa, nel metodo normalizzato, è determinata da una quota fissa ed una variabile così suddivisa:

Utenze Domestiche:

- quota fissa: determinata in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e alla superficie occupata o condotta.
- quota variabile: determinata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per, legata al numero dei componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.

Utenze non Domestiche

- quota fissa: i locali e le aree sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto della specificità della realtà socio economica del Comune. Tale classificazione è altresì effettuata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato per categorie omogenee.
- quota variabile: i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità dei rifiuti prodotti espressa in kg/m² anno, indicati nella tabella 4A dell'allegato al D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 lettera A e nell'elenco allegato al piano finanziario dell'anno di riferimento.

Per il calcolo sia della parte fissa che della parte variabile della tariffa si considerano i coefficienti previsti dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 158 del 27.04.1999. Saranno utilizzati dei coefficienti diversi dal metodo normalizzato in presenza di rilevazioni puntuali ed analisi specifiche effettuate sulle singole categorie o su singole attività.

ART. 8

SOGGETTI PASSIVI (SOGGETTI RESPONSABILI)

La tariffa è dovuta da chi, persona fisica o giuridica a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione ecc.), occupa o conduce locali e/o aree costituenti presupposto ai sensi dell'art. 4 suindicato, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.

Si considera soggetto tenuto al pagamento, per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la comunicazione di utilizzo del servizio; per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica.

Nel caso di locali di multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree in uso comune.

Per le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate ammobiliate a non residenti, la tariffa è dovuta dal proprietario dei locali per l'intero anno, anche in caso di locazioni per periodi inferiori all'anno. Nel caso di disponibilità di locali od aree assoggettabili alla tariffa con utilizzazione inferiore all'anno, obbligato al pagamento della presente tariffa è il proprietario oppure il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili.

Per i locali e le relative aree, destinati ad attività ricettive alberghiere o analoghe (residence, affittacamere e simili), la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.

Il Soggetto Gestore può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

ART. 9
ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITÀ

L'assegnazione di un'utenza ad una delle classi di attività previste dalla vigente normativa viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività come risulta dall'iscrizione della C.C.I.A.A., evidenziata nell'atto dell'autorizzazione all'esercizio di attività del Comune; qualora non sussista alcuna iscrizione si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.

Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa, da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata; tuttavia qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche o dell'uso prevalente.

La tariffa applicabile per ogni attività è unica per le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa; alle superfici ubicate in luoghi diversi, che presentano diversa destinazione d'uso, verrà applicata la relativa tariffa anche se di pertinenza dell'esercizio stesso, purché si tratti di unità locali separate.

I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione delle attività fornita dal metodo normalizzato, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e, quindi, della connessa produzione di rifiuti (ad esempio i depositi di merce e mezzi di trasporto delle attività ambulanti, ubicati nell'abitazione di residenza dell'ambulante o ubicati altrove, sono considerati magazzini senza vendita diretta di generi alimentari o non alimentari).

Per le utenze non domestiche che provino con apposita documentazione e/o sopraluogo di necessitare di un tipo di servizio dedicato sia per la quantità di rifiuti prodotti e/o tipo di attività svolta potranno essere applicate, previo accordo con il Comune, delle modalità specifiche di raccolta o di esecuzione del servizio e le conseguenti definizioni del corrispettivo tariffario.

TITOLO III - APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

ART.10
SUPERFICIE ED AREE OGGETTO DELLA TARIFFA

1. Si considerano coinvolti nella produzione di rifiuti:
 - tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio;
 - i locali accessori a quelli di cui al precedente comma, anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale.

A titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, si considerano assoggettabili a tariffa, salvo diversa disposizione di legge o del presente regolamento, i seguenti locali, sia principali che accessori:

- camere, sale da cucina, ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli compresi quelli delle dipendenze anche se separate od interrato rispetto al corpo principale del fabbricato come rimesse, tettoie, cantine, solai ecc.;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici od a botteghe, laboratori di artigiani e comunque di attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;

- tutti i vani adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni e di bagni pubblici), locande, ristoranti, osterie, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato coperto;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Aziende sanitarie locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali come disciplinati dalla vigente normativa);
- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinate ad attività produttive industriali (uffici, magazzini, locali mensa, servizi, spogliatoi, sale riunioni, aree scoperte operative, ecc.), artigianali (uffici, magazzini, area produzione rifiuti assimilati, servizi, sala mensa, aree scoperte operative, ecc.), commerciali e di servizi (uffici, magazzini, area vendita con produzione di rifiuti assimilati, servizi, aree scoperte operative, ecc.), le stazioni di erogazione di carburante (uffici, magazzini, proiezione della pensilina, ovvero, in mancanza, della superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina d'erogazione, ecc.), che per natura producano rifiuti urbani assimilati);
- i locali utilizzati dagli imprenditori agricoli adibiti ad uffici, archivi e bagni (applicando la tariffa che più si accosta all'attività svolta in questi locali o, nel caso siano locali interni all'abitazione e da questa non perfettamente identificabili, imputandoli all'utenza domestica);
- nel caso di artigiani (es. imbianchini, posatori, muratori, ecc.) che non hanno superfici specificatamente dedicate all'attività, si terrà a base una superficie convenzionale di mq.20.

Agli stessi effetti di cui al comma 1, si considerano le seguenti aree:

- aree coperte, quali, a titolo esemplificativo, parcheggi coperti compresi quelli a pagamento, chioschi, tettoie di protezione per merci o materie prime e di effettiva produzione di rifiuto;
- aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di un'attività, quali a titolo d'esempio, i parcheggi scoperti a pagamento, i magazzini esterni di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione, le aree di carico e scarico merci;
- le aree scoperte adibite a campeggi, sale da ballo all'aperto a banchi di vendita all'aperto, cinema all'aperto, a parchi da gioco, luna park ed alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolge un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni.

La tariffa é dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.

I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se allacciati al servizio di rete elettrica e arredati.

I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se allacciati ai servizi di rete di cui sopra e quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

ART .11
COMMISURAZIONE DELLE SUPERFICI UTILIZZATE ED ESCLUSIONI

Le superfici da utilizzare per la determinazione della tariffa sono individuate avendo riguardo ai locali e alle aree di cui al precedente articolo. Tale superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è pari o superiore al mezzo metro quadro o per difetto se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

Al fine del calcolo della tariffa verranno utilizzati, salvo nuove dichiarazioni, le superfici precedentemente denunciate ai fini Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, applicata fino all'anno 2002.

Ai sensi delle disposizioni di cui al comma precedente, sono esclusi dall'applicazione della tariffa:

a) i locali:

- impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione, non accessibili direttamente dall'abitazione o non abitabili (quali ad es. le superfici coperte di altezza pari o inferiore a metri 1.5);
- di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- ad uso domestico non allacciati ai servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) o non arredati;
- incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti urbani o assimilati, se non in misura del tutto trascurabile, qualora riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili dalla denuncia originaria o di variazione o da idonea documentazione
quali ad esempio i locali:
 - stabilmente muniti di attrezzature: locale caldaia, impianti di lavaggio automezzi, ponti per elevazione di macchine o mezzi, celle frigorifere, forni di autocarrozzerie, macchinario per lavanderie, forni per la produzione del pane e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
 - archivi storici;
 - area produzione falegnamerie, segherie, ecc. con ciclo continuo di lavorazione dall'aspirazione al riscaldamento senza messa in riserva degli scarti della lavorazione;
 - comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile;
 - fabbricati rurali catastalmente ad uso abitativo, ma utilizzati effettivamente e permanentemente per l'attività agricola, locali adibiti a stalle, fienili ad uso agricolo, serre a terra, tettoie nelle quali si svolge attività agricola provata dalla regolare iscrizione all'albo degli imprenditori agricoli;
 - adibiti a sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
 - di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti a tariffazione, tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.;
 - occupati da uffici e servizi comunali;
 - utilizzati da associazioni e fondazioni culturali, sportive e ricreative, senza fini di lucro intendendosi in tale ambito ricompresi gli spazi usufruiti per lo svolgimento delle loro attività con esclusione dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande (bar e mense) e dei locali annessi ad uso abitativo (v. alloggi del custode) o ad usi diversi da quello suindicato;

- per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, intendendosi in tale ambito ricompresi gli spazi usufruiti quali oratori con esclusione dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande e dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto (bar e mense);

b) le aree:

- come previsti agli ultimi due punti del comma precedente;
- in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli delle stazioni di servizio carburanti, o parcheggi scoperti clienti o dipendenti;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto ; qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie assoggettabile a tariffa o, comunque, risulti di difficile determinazione, la superficie tariffabile e' individuata forfaitariamente nella misura di 1/3 (un terzo) dell'area in oggetto ;
- aree scoperte costituenti accessori o pertinenze dei locali (giardini, cortili, aree verdi, aiuole).
- balconi, terrazze, posti macchina scoperti, porticati.
- destinate o attrezzate esclusivamente per attività competitive o ginniche;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiale in disuso ad esempio utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
- aree scoperte adibite a verde.

Per l'ottenimento della riduzione tariffaria di cui al precedente comma, il soggetto deve presentare istanza al gestore del servizio di igiene urbana. La riduzione ha effetto dal primo gennaio dell'anno in cui viene presentata la domanda di riduzione.

Nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali pericolosi o rifiuti non assimilati, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi (es. area produzione industriale, area produzione artigianale di rifiuti non assimilati, ponte cambio olio, magazzini di rifiuti speciali, magazzini scoperti di materiale edile, magazzini scoperti di legname o ferro, aree di macellazione o lavorazione carne o pesce, ecc.).

Qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie detassabile ove si producono i rifiuti speciali o, comunque, risulti di difficile determinazione, la superficie non tariffabile è individuata forfaitariamente sulla superficie totale utilizzata per l'attività (al netto di uffici, servizi, spogliatoi, magazzini, ecc.) nella misura di :

50% per carrozzerie, elettrauti, riparazioni auto-moto-macchine agricole, gommisti, officine meccaniche, falegnamerie, segherie, verniciature in genere, fonderie, ceramiche e smalterie, officine carpenteria metallica, tipografie, stamperia, incisione vetrerie, insegne luminose, allestimenti pubblicitari, ecc..

Per l'ottenimento della riduzione tariffaria di cui al precedente comma, il soggetto deve presentare istanza motivata al gestore del servizio di igiene urbana, specificando, qualora sia possibile, le superfici dell'insediamento produttivo dove si formano rifiuti speciali pericolosi e comunque non assimilati a quelli urbani (in mancanza verranno applicate le percentuali di riduzione suddette). Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata comprovati da apposita documentazione. La riduzione ha effetto dal primo gennaio dell'anno in cui viene presentata la domanda di riduzione.

ART.12

UTENZE DOMESTICHE - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI

Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti in:

- a) domestiche residenti
- b) domestiche non residenti.

a) Le utenze domestiche residenti sono costituite dai nuclei familiari che hanno stabilito la loro residenza nel Comune, come risulta dall'anagrafe comunale; per nucleo familiare s'intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti in solido al suo pagamento.

Tali variazioni verranno applicate dal mese solare successivo alla data di cambiamento anagrafico. Con cadenza trimestrale, il Comune trasmette al Soggetto Gestore l'intera anagrafe demografica su supporto informatico, al fine di consentire allo stesso la trascodifica delle banche dati dell'Anagrafe e della Tariffa per aggiornare il numero dei componenti di ogni nucleo familiare. Lo stesso Soggetto Gestore provvederà ad apportare le modifiche del nucleo familiare, rilevanti ai fini della tariffazione, così pure all'aggiornamento dati anagrafici segnalato eventualmente in anticipo dal contribuente.

Il Soggetto Gestore e' autorizzato a considerare un numero diverso di componenti da quello risultante dagli elenchi anagrafici dei residenti, previa presentazione di documentazione adeguata , nei seguenti casi :

- congiunto anziano collocato in casa di riposo ;
- congiunto che svolge attività' di studio o di lavoro in altro comune per un periodo superiore ai sei mesi consecutivi.

Tali variazioni verranno applicate dal mese solare successivo alla data di presentazione della richiesta di variazione numero occupanti.

Le variazioni disposte in conseguenza dell'applicazione del comma precedente verranno applicate dal mese solare successivo alla data di presentazione della richiesta di variazione numero occupanti, e varranno per l'anno in corso. Entro il 31 dicembre di ciascun anno dovrà essere ripresentata l'apposita documentazione, affinché possa essere ricalcolato il numero degli occupanti in sede di saldo.

b) Le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali contribuenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando, con presunzione semplice, un numero minimo di occupanti pari a uno nella generalità dei casi qualora non diversamente dichiarato (es. domicilio per lavoro e alloggi a disposizione di persone giuridiche occupati da soggetti non residenti – caso in cui non si applica la riduzione per utilizzo occasionale).

Nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa o casa eredita o soggetto che ha trasferito residenza presso casa di riposo) da un soggetto residente nel Comune o fuori Comune, il numero minimo degli occupanti viene fissato in una unità, salvo diversa dichiarazione, con l'applicazione della riduzione per utilizzo occasionale.

Alle utenze domestiche residenti che abbiano stabilito il loro domicilio altrove e siano in grado di fornire opportuna documentazione in merito, (es. ospiti casa di riposo o domiciliati presso il luogo di lavoro) viene attribuito un numero di occupanti pari a quello che risulta dall'anagrafe ma applicando la riduzione prevista per l'uso occasionale.

Per i locali affittati ammobiliati e le abitazioni tenute a disposizione del proprietario, il numero minimo di persone attribuito è pari a uno, salvo diversa dichiarazione.

Tali variazioni verranno applicate dal mese solare successivo alla data di cambiamento anagrafico o di presentazione della richiesta di variazione numero occupanti e daranno luogo al rimborso della Tariffa, se espressamente richiesto, o al recupero della stessa.

ART. 12 BIS TARIFFA PER LA RACCOLTA DEL VERDE

Per la raccolta del verde è prevista apposita tariffa, determinata nel piano finanziario, (con possibilità di differenziazione tra utenze domestiche e non domestiche), da applicarsi per anno solare e ad ogni ritiro a partire dal terzo ritiro. L'importo da corrispondere sarà calcolato a consuntivo ed inserito nella rata di saldo.

Per la sottocategoria dei fioristi la tariffa di cui al presente articolo è determinata al costo pieno, a ritiro, del servizio di raccolta. Il corrispettivo è dovuto fin dal primo ritiro.

ART. 13 RIDUZIONE TARIFFARIE

La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituito o attivato.

a) Il Comune concede agevolazioni per la raccolta differenziata prevista al comma 10, dell'articolo 49, del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi, raggiunti dai contribuenti in materia di conferimento a raccolta differenziata.

Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio o la triturazione della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro su superficie non pavimentata di pertinenza della propria abitazione o altrui, purché contigua, è previsto un abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota pari al 30%. La pratica del compostaggio sarà verificata con visita a domicilio a campione da parte del soggetto gestore. Tale riduzione è concessa, su richiesta del contribuente, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dal mese solare successivo alla consegna del composter o alla consegna/acquisto comprovato del tritурatore o dissipatore o alla data della domanda di riduzione nel caso in cui il compostaggio sia effettuato con cumulo o altro.

E' possibile il cumulo di tale riduzione con al massimo un'altra delle riduzioni previste dall'art. 15. La seconda riduzione effettuata sarà applicata sull'importo al netto della prima.

Tali riduzioni daranno luogo al rimborso della Tariffa, se espressamente richiesto.

Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione della agevolazione; in difetto si provvede al recupero d'ufficio della riduzione non spettante, a decorrere dal mese solare successivo in cui è venuta meno la condizione agevolativa.

Potranno, infine, essere definiti ulteriori sconti, da applicarsi sulla parte variabile della tariffa, legati al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata da parte di predefiniti aggregati di contribuenti.

b) L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Tuttavia, qualora il periodo di mancato svolgimento si protragga determinando una situazione di danno, ovvero pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, il contribuente può provvedere a proprie spese. Ciò darà diritto ad un rimborso o alla

compensazione all'atto dei successivi pagamenti di una quota della parte variabile della tariffa corrispondente al periodo di interruzione, previa documentazione della spesa sostenuta. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg., la parte variabile della tariffa è comunque ridotta di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.

ART. 14

TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati prodotti dagli utenti, che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa di smaltimento (tariffa giornaliera). Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare e comunque non ricorrente.

La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione, in base alla tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso. Essa è maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento (sia per la parte fissa che variabile) per le utenze non domestiche, fatta eccezione per le attività ambulanti senza concessione presso il mercato comunale per cui la maggiorazione è fissata nell'importo percentuale del 15 per cento (sia per la parte fissa che variabile), mentre è ridotta del 50% (per la sola parte variabile) per le utenze domestiche.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani. La tariffa giornaliera, riguardante attività tipicamente dedicate all'intrattenimento quali giostre e simili, è determinata nella misura di 1/365 della tariffa annua prevista per la categoria 30 (discoteche e night club) per ogni giorno di occupazione e la tariffa giornaliera, riguardante case viaggianti e simili, è determinata nella misura di 1/365 della tariffa annua prevista per la categoria 4 (campeggi) per ogni giorno di occupazione.

La Tariffa giornaliera riguardante l'attività ambulante senza concessione presso il mercato comunale è determinata nella misura di 1/52 della tariffa annua prevista per la categoria 16 (mercato esterno - non alimentare) e di 1/104 della tariffa annua prevista per la categoria 29 (mercato interno - alimentare) per ogni giorno di occupazione e superficie occupata.

L'uso temporaneo ha obbligo di denuncia e sulla scorta di tale comunicazioni, e degli elenchi delle presenze al mercato comunale rilasciati dall'Ufficio attività economiche il Soggetto Gestore provvederà ad aggiornare i propri archivi, mentre la Tariffa verrà riscossa dal Comune.

In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi ed alle sanzioni eventualmente dovute.

Per l'eventuale azione di recupero della tariffa, si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento in tema di contenzioso e sanzioni.

ART.15

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

Per le **utenze domestiche** è applicato un coefficiente di riduzione sia della parte fissa che della parte variabile della tariffa come appresso indicato:

a) del 25% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato.

La stessa riduzione si applica ai contribuenti residenti altrove domiciliati:

- anziano dimorante in casa di riposo, previa documentazione probatoria;

- soggetto che svolge attività di studio o di lavoro per un periodo superiore a sei mesi continuativi all'anno in località fuori dal territorio comunale previa documentazione probatoria, ma non si applica nel caso di abitazioni occupate come domicilio da non residenti;

b) del 25% nei confronti del contribuente che, trovandosi nella situazione di cui al punto precedente, risieda o abbia la dimora per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;

c) del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali.

d) Per i contribuenti esterni al perimetro in cui il servizio di gestione dei rifiuti indifferenziati è istituito o attivato permane l'obbligo del conferimento dei rifiuti urbani e assimilati nei contenitori posizionati sul territorio comunale e/o nei siti messi a disposizione e la tariffa è ridotta del 30% sia per la quota fissa che per la quota variabile; analoga riduzione è praticata nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti indifferenziati sia istituito od attivato, ma la distanza dal punto più vicino di raccolta superi i 300 metri, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi in proprietà privata e strade vicinali

Le riduzioni ed esenzioni previste dai commi su indicati sono concesse su domanda degli interessati a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dal mese solare successivo alla data della richiesta di riduzione. Tali riduzioni daranno luogo al rimborso della Tariffa, se espressamente richiesto.

Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione della agevolazione; in difetto si provvede al recupero d'ufficio della riduzione non spettante, a decorrere dal mese solare successivo in cui è venuta meno la condizione agevolativa.

Per le **utenze non domestiche** è applicato un coefficiente di riduzione della tariffa:

a) non superiore al 70% della quota variabile della tariffa, qualora il produttore di rifiuti assimilati agli urbani provi di avviare al recupero gli stessi, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero od in presenza di specifica documentazione che provi l'attività di autorecupero dei rifiuti autorizzata, ai sensi del D.Lgs. 22/97, dall'Amministrazione competente, recupero effettuato mediante appositi macchinari il cui prodotto è utilizzato per riscaldamento o per essere rivenduto ad altre ditte. Tale riduzione è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria.

Al fine dell'applicazione dell'agevolazione prevista per le utenze non domestiche, gli interessati sono tenuti a produrre al Soggetto Gestore domanda di riduzione entro il 30 aprile dell'anno successivo, una dichiarazione attestante la quantità e la qualità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, comprovate dai formulari relativi compilati in ogni loro parte, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti o il luogo e a quale attività sono destinati. Nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti recuperati, conferiti al servizio pubblico ed i rifiuti d'imballaggio terziario, avviati al recupero.

Il Soggetto gestore procederà alla verifica della quantità effettivamente avviata al recupero rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria e si riserverà di ricalcolare la percentuale di riduzione e di recuperare a conguaglio la tariffa eventualmente ancora dovuta.

Su richiesta del soggetto gestore, il produttore che ha richiesto la riduzione deve presentare il modello unico di denuncia (m.u.d. - L.25/1/1994, n.70) per l'anno di riferimento e l'attestazione dell'attività svolta dal soggetto incaricato del recupero dei rifiuti o dell'attività di autorecupero.

Le riduzioni di cui al comma a), calcolate a consuntivo, decorrono dal 1 gennaio dell'anno di riferimento e comportano il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.

b) del 20% della tariffa per i locali ed aree scoperte adibite ad attività stagionale occupate o condotte anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 180 giorni risultante da licenza o

autorizzazione, rilasciata da competenti organi, per l'esercizio dell'attività ovvero da altra documentazione probante.

La riduzione di cui sopra è concessa su domanda degli interessati a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dal mese solare successivo alla data della domanda. Tale riduzione darà luogo al rimborso della Tariffa, se espressamente richiesto. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione della agevolazione; in difetto si provvede al recupero d'ufficio della riduzione non spettante, a decorrere dal mese solare successivo a quello in cui è venuta meno la condizione agevolativa.

c) la tariffa è ridotta attraverso l'abbattimento della quota variabile, per una misura pari al 20%, nei casi di attività alberghiere o simili che non superino in un anno solare il 65% delle presenze in base alla propria capacità ricettiva annua. Le presenze devono essere comprovate da apposita documentazione da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

La riduzione su indicata, calcolata a consuntivo, decorre dal 1 gennaio dell'anno di riferimento e comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti

d) La tariffa è ridotta attraverso l'abbattimento della quota variabile, per una misura pari al 50% con un limite massimo di € 1.000 per ogni esercizio commerciale, nei casi di attività che dimostrino, con apposita documentazione e/o sopraluogo, l'utilizzo di sistemi mirati alla riduzione del conferimento dei rifiuti sia da parte dell'azienda che dei clienti. Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati da presentare al soggetto affidatario del servizio di gestione integrata, il quale procederà all'applicazione della riduzione solo in presenza di accoglimento da parte del Comune della richiesta avanzata, con decorrenza dal mese solare successivo alla presentazione della domanda. Tali riduzioni daranno luogo al rimborso della Tariffa, se espressamente richiesto. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione della agevolazione; in difetto si provvede al recupero d'ufficio della riduzione non spettante, a decorrere dal mese in cui è venuta meno la condizione agevolativa.

Le agevolazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili.

TITOLO IV - COMUNICAZIONI, VERIFICA DELL'ENTRATA, RISCOSSIONE, RIMBORSI E PENALITÀ

ART. 16

ULTERIORI AGEVOLAZIONI

1. Il Comune può sostituirsi al contribuente nel pagamento totale o parziale della tariffa nei casi di utenze domestiche attive, costituite da persone in condizioni socio-economiche disagiate ed individuate, anche per categorie, con apposito atto comunale.

2. La sostituzione nel pagamento è totale nei seguenti casi:

- per i nuclei familiari - che occupano, a titolo di prima abitazione per diritto di godimento tanto reale che personale, alloggi classificati nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, purché non proprietari o titolari di altro diritto reale (neppure per quote) di altre unità immobiliari - che non raggiungono la soglia di reddito ISEE corrispondente all'importo massimo previsto per la prima fascia, così come determinata annualmente dall'organo comunale competente in sede di fissazione delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale e calcolata ai sensi del vigente "Regolamento per l'applicazione dell'indice della Situazione Economica Equivalente"

- istituzioni di assistenza e beneficenza erette in Enti Morali che effettuano ricoveri, cure e servizi assistenziali prevalentemente gratuiti, associazioni e fondazioni che svolgono a favore dell'infanzia e dei giovani attività educativa e sociale prevalentemente gratuita.

3. La sostituzione nel pagamento è, invece, ridotta:

- al 75% per i nuclei familiari che occupano a titolo di prima abitazione, per diritto di godimento tanto reale che personale alloggi classificati nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, purché non proprietari, o titolari di altro diritto reale (neppure per quote), di altre unità immobiliari, il cui nucleo non raggiunge la soglia di reddito ISEE corrispondente all'importo massimo previsto per la seconda fascia, determinata annualmente dall'organo comunale competente in sede di fissazione delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale e calcolata ai sensi del vigente "Regolamento per l'applicazione dell'indice della Situazione Economica Equivalente";

- al 50% per i nuclei familiari che occupano a titolo di prima abitazione, per diritto di godimento tanto reale che personale alloggi classificati nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, purché non proprietari, o titolari di altro diritto reale (neppure per quote), di altre unità immobiliari, il cui nucleo non raggiunge la soglia di reddito ISEE corrispondente all'importo massimo previsto per la terza fascia, determinata annualmente dall'organo comunale competente in sede di fissazione delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale e calcolata ai sensi del vigente "Regolamento per l'applicazione dell'indice della Situazione Economica Equivalente";

4. Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati a condizione che questi dimostrino di averne diritto.

5. Per le agevolazioni correlate al reddito personale o del nucleo familiare gli interessati dovranno produrre, all'ufficio di cui al successivo art. 17 secondo comma del presente regolamento, l'apposito modulo predisposto per l'applicazione dell'ISEE. La documentazione completa dovrà essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno di emissione delle fatture.

6. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

ART. 17

DENUNCE E COMUNICAZIONI

I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi del comma 3, dell'articolo 49 del D.Lgs 22/1997 devono presentare al Soggetto Gestore del servizio apposita comunicazione originaria o di variazione di occupazione dei locali e delle aree costituenti presupposto di applicazione della tariffa, siti nel territorio del Comune, entro la fine del secondo mese solare successivo all'avvenuta occupazione o dalla variazione.

La denuncia può essere consegnata anche all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Comune che provvederà trasmetterla al Soggetto Gestore.

Le comunicazioni avranno effetto dal primo giorno del mese solare successivo alla data di inizio occupazione o variazione e saranno ritenute efficaci anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari all'applicazione della tariffa. In caso contrario il contribuente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme e termini, ogni variazione intervenuta.

La comunicazione di cui al precedente comma deve essere effettuata in via prioritaria:

- a) per le utenze domestiche di soggetti residenti: dall'intestatario della scheda anagrafica famiglia;
- b) per le utenze domestiche di soggetti non residenti: dall'occupante a qualsiasi titolo;
- c) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato

Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di comunicazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che occupano o conducono o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti, tale obbligo è, altresì, esteso al proprietario con vincolo di solidarietà con i soggetti che occupano o conducono l'immobile.

Le comunicazioni debbono contenere:

- le generalità del contribuente, il codice fiscale, la residenza, il numero telefonico;

- le generalità del proprietario dell'immobile, il codice fiscale, la residenza e l'eventuale domicilio;
- il numero effettivo degli occupanti i locali per le utenze domestiche;
- la denominazione ed il relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, nonché la loro sede principale, legale ed ogni unità locale a disposizione, le persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, il codice fiscale numerico e la partita Iva;
- l'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree e loro ripartizione interna compresi la via, il numero civico, il piano, l'interno e i dati catastali;
- la data di inizio occupazione o conduzione o in cui è intervenuta la variazione;
- la data di presentazione della comunicazione;
- la sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni;
- la sottoscrizione con firma leggibile di uno dei coobbligati.

In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, gli stessi soggetti o i loro familiari, conviventi o incaricati, devono presentare, altresì, al Soggetto Gestore la comunicazione di cessazione dell'occupazione o conduzione entro la fine del secondo mese solare successivo all'avvenuta cessazione. La cessazione entro tale termine, dà, se espressamente richiesto, diritto al rimborso della tariffa versata in eccedenza a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui è cessata effettivamente l'utenza purché comprovata da idonea variazione anagrafica o documentazione o da subentro; in mancanza di tale prova il rimborso richiesto decorre dal mese solare successivo a quello di presentazione della comunicazione di cessazione dell'occupazione. Tale obbligazione non si protrae alle annualità successive e dà diritto al rimborso, fino a due annualità, ove richiesto quando il contribuente, che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata.

In carenza di tale dimostrazione, la cessazione decorre dalla data in cui sia sorta altra obbligazione per denuncia del contribuente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tariffa: l'abbuono della tariffa decorre dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui la variazione è avvenuta. A tale caso si applicano le stesse modalità della denuncia di cessazione.

La rettifica in diminuzione delle superfici precedentemente denunciate o accertate, debitamente accertate in seguito a verifica effettuata con planimetria catastale, ha effetto dal primo gennaio dell'anno in cui viene presentata la domanda di rettifica.

La rettifica della categoria tariffaria per le utenze non domestiche relativa al tipo di attività svolta, debitamente accertata in seguito a verifica effettuata con visura camerale, ha effetto dal primo gennaio dell'anno in cui viene presentata la domanda di rettifica.

La cessazione può avvenire anche a cura del Soggetto Gestore nella circostanza che siano in suo possesso dati certi e incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (quali, a titolo d'esempio, cessazione di servizio a rete, subentri, decessi).

La comunicazione di cessazione deve contenere:

- le generalità del contribuente;
- la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione;
- l'ubicazione dei locali od aree e la loro destinazione d'uso;
- cognome e nome dell'eventuale subentrante;
- data di presentazione;
- sottoscrizione;
- variazione anagrafica o documenti comprovanti la cessazione nel caso di richiesta di rimborso della tariffa a seguito di comunicazione non effettuata entro la fine del mese di cessazione dell'utenza, ma entro i termini.

Non sono ritenute valide, le comunicazioni presentate ad uffici diversi da quelli dell'ente gestore e dell'U.R.P. comunale.

L'erede che continuasse ad occupare i locali già assoggettati a tariffa ha il solo obbligo di comunicare gli elementi di novità.

Le comunicazioni con richieste di riduzioni della tariffa possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dal mese solare successivo la data di presentazione della domanda.

ART. 18

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI

Per facilitare il contribuente, il Soggetto Gestore per conto del Comune appronterà apposita modulistica, messa gratuitamente a disposizione degli interessati.

All'atto della presentazione verrà rilasciata apposita ricevuta. Per le comunicazioni inoltrate per posta fa fede il timbro postale di spedizione. Per le comunicazioni a mezzo fax, il rapporto di ricevimento. Si ritengono valide anche le comunicazioni per via telematica.

ART. 19

RIMBORSI

Il contribuente può effettuare richiesta di rimborso non oltre cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto di restituzione.

Sull'istanza di rimborso il Comune provvede nei termini di legge (entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza). Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse al tasso legale a decorrere dal giorno successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Viene stabilito in € 10,00 lordi (Dieci/00) l'importo al di sotto del quale non vengono effettuati rimborsi.

ART.20

CONTROLLI

Il Soggetto Gestore esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della tariffa.

A tale scopo può richiedere ai soggetti passivi di cui al precedente articolo 8 sia in quanto occupanti o conduttori e sia in quanto proprietari:

- l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
- copia di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici occupate;
- notizie, relative ai presupposti di applicazione tariffaria;
- di comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti e a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- di accedere alle banche dati in possesso del Comune nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni;
- in caso di mancato adempimento alle richieste su indicate da parte del contribuente, il Soggetto Gestore è autorizzato ad accedere, previo accordo con il contribuente da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

Ove il Soggetto Gestore non sia in grado di provvedere autonomamente alle rilevazioni, il Comune può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici oggetto della tariffazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e

delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.

Dell'esito delle verifiche effettuate il Comune, tramite il soggetto gestore, procede ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato, in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione dei locali ed aree tassati, dei periodi di tassazione, della tariffa applicata, l'importo della tariffa o della maggiore tariffa accertata, delle addizionali applicate, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi. Devono inoltre essere indicati:

- L'ufficio ove è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto ed il responsabile del procedimento;
- L'organo presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- Le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
- Nonché il termine entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario responsabile.

Per quanto riguarda i termini per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio si fa rinvio alle norme contenute nell'art. 1, comma 161 della legge 27.12.2006, n. 296, ovvero che gli avvisi di accertamento vanno notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Il soggetto gestore può richiedere all'ufficio anagrafe comunale la banca dati anagrafica aggiornata su supporto informatico secondo il tracciato record dettato dal soggetto gestore stesso al fine di consentire la trascodifica delle banche dati dell'anagrafe e della tariffa ai fini del recupero dell'evasione.

Non si fa luogo all'accertamento qualora l'ammontare dovuto è uguale o inferiore a € 10,00 lordi (Dieci/00)

Contro l'avviso di accertamento d'ufficio ed in rettifica, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso i mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.

ART.21 **RISCOSSIONE E CONGUAGLI**

Il Comune provvede all'applicazione ed alla riscossione a titolo proprio della tariffa, in quanto tributo, secondo le modalità dallo stesso stabilite, nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente e dal presente Regolamento.

L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in rate di pari importo, il cui numero e le cui modalità di versamento sono definite dal Comune e idoneamente rese note all'utenza tramite il soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Il soggetto affidatario del servizio di gestione integrata provvederà, in nome e per conto del Comune, a predisporre le attività di sollecito dei pagamenti e per la riscossione coattiva nei modi di legge e nel rispetto del regolamento delle entrate.

Per i contribuenti con attivazione infrannuale postuma all'invio degli avvisi di pagamento quanto dovuto sarà oggetto di emissione di suppletivo.

Tutti gli aspetti formali, le modalità di pagamento della tariffa, di controllo, di solleciti pagamento e di riscossione coattiva saranno stabiliti dal Comune. Gli adempimenti relativi saranno effettuati dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata del rifiuto.

Il contribuente è esentato dal versamento della tariffa annuale inferiore a € 10,00 lordi (Dieci/00).

Le richieste di dilazione e rateizzazione del pagamento della tariffa sono disciplinate dal Regolamento delle Entrate Comunali – Titolo II – Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie comunali.

E' fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'art.19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504.

ART.22 VIOLAZIONI E PENALITÀ

In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione, la determinazione in via presuntiva delle superfici occupate e degli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, avverrà anche presumendo, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal giorno di iscrizione nelle liste anagrafiche comunali o dalla data di compilazione della cessione di fabbricato o in mancanza dal primo gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi precisi e concordanti.

Per quanto attiene la definizione dell'attività accertativa di violazioni e l'irrogazione di sanzioni o penalità si demanda al vigente Regolamento delle Entrate Comunali – Titolo II – Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie comunali.

ART. 23 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Le disposizioni del presente regolamento hanno efficacia a partire dal primo gennaio 2011.

Dal primo gennaio 2003, è soppressa sull'intero territorio comunale l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al capo III del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993. Tuttavia, l'accertamento e la riscossione di tale tassa, i cui presupposti si siano verificati entro il 2002, continuano ad essere effettuati anche successivamente, dal Soggetto Gestore.

Sono soppresse tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Per l'applicazione della tariffa, possono essere utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti.

Il presente regolamento, una volta esecutivo, è pubblicato nei modi di legge ed entra in vigore il primo gennaio 2011.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo del 5 febbraio 1997 n. 22 e susseguente n. 389 dell'8 novembre 1997 e n. 426 del 9 dicembre 1998 e nel D.P.R. del 27.04.1999 n.158 e successive modifiche e integrazioni.